

COMUNE DI FONTANAFREDDA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 18.11.2025

PARERE SU VARIAZIONE N.6 AL BILANCIO TRIENNIO 2025 - 2027

Premesso che l'organo di revisione del Comune di Fontanafredda si è riunito il giorno 14/11/2025 per esaminare la proposta di variazione di bilancio triennio 2025-2027 che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta;

Presenta

l'allegato parere che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li 18/11/2025

L'organo di revisione

Dottoressa Isabella Antonia Santini

Dottor Ivan Geromel

Dottoressa Vania Gobat

COMUNE DI FONTANAFREDDA

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere su variazione di bilancio 2025/2027

PREMESSA

In data 18/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
In data 30/4/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2024 determinando un risultato di amministrazione così composto:

Risultato d'amministrazione (A)	6.267.006,79 €
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	2.581.821,19 €
Parte vincolata (C)	2.218.559,19 €
Parte destinata agli investimenti (D)	27.499,93 €
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.439.126,48 €

In data 13/11/2025 è stata sottoposta all'Organo di Revisione una proposta di deliberazione avente ad oggetto una variazione del bilancio 2025/2027 con applicazione di avanzo vincolato nonché la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto che verrà trattata nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **175** del TUEL prevede che *“Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”*, che, *“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”* e ancora che *“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno”*.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Richiamata la normativa sopra evidenziata;

Vista la proposta di variazione che verrà sottoposta al Consiglio Comunale ed esaminata la documentazione dimessa dall'ente;

Verificato che nella proposta in esame si prevedono:

- adeguamento di entrate e spese ai fatti intervenuti in corso di gestione;
- l'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato per spesa di investimento (euro 900.000).

Come da tabella riepilogativa qui sotto:

	2025	2026	2027
Maggiori entrate	958.689,60	-	-
Minori entrate	900.000,00	-	-
Totale	58.689,60	-	-
Maggiori spese	111.446,79	-	-
Minori spese	52.757,19	-	-
Totale	58.689,60	-	-

Esposto quanto sopra l'Organo di Revisione osserva:

- che le previsioni così come modificate sono attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate e delle spese previste;

- che la variazione consente il mantenimento degli equilibri di bilancio e assicura un saldo finale di cassa non negativo;
- che la variazione proposta è coerente in relazione agli obiettivi del pareggio di bilancio e agli altri obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa della Regione Friuli Venezia Giulia;
- che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 non avendo in atto anticipazioni di cassa o di cassa vincolata;
- da quanto emerge dalla documentazione dimessa e dalle informazioni assunte presso il Servizio Economico - Finanziario si può procedere all'applicazione dell'avanzo libero in quanto non risultano disequilibri della gestione da ripianare né debiti fuori bilancio da finanziare;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027. I.E"

18 novembre 2025

L'organo di revisione

Dottoressa Isabella Antonia Santini

Dottor Ivan Geromel

Dottoressa Vania Gobat